

STATUTO

B.-P. PARK

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci l' 11 aprile 2013; atto notaio Sciumbata in Roma)

ARTICOLO 1

E' costituita una associazione denominata: "B. - P. PARK".

ARTICOLO 2

La società ha sede in Roma (RM), Via Vincenzo Picardi n. 6.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

L'associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente di solidarietà.

ARTICOLO 5

L'Associazione ha per scopo l'attività di volontariato, cioè prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, attinente al campo di miglioramento della qualità della vita e la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura secondo la metodologia Scout, nell'ottica dell'educazione dell'essere umano al rispetto della natura, alla salvaguardia del patrimonio rurale e naturale e alla valorizzazione ambientale, paesaggistica e delle tradizioni culturali.

A tal fine l'associazione potrà costituire centri per organizzare attività che favoriscano esperienze di vita a contatto con la natura, iniziative di turismo equestre, curare il rimboschimento e la tutela faunistica e paesaggistica, con l'insediamento di razze animali nel loro habitat naturale, e la formazione dei giovani attraverso attività ricreative.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà aderire ad altri enti aventi scopo affine.

ARTICOLO 6

Possono essere soci coloro che desiderano dedicarsi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, alla realizzazione dello scopo sociale, e che non abbiano un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Possono essere ammessi come soci, nelle persone dei loro rappresentanti legali, anche i gruppi, i comitati, le associazioni e le persone giuridiche che abbiano come scopo statutario la realizzazione o la promozione delle attività affini a quelle dell'associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei predetti requisiti, che verranno valutati e verificati dal Comitato Direttivo.

L'eventuale diniego all'ammissione dovrà essere motivato dal Comitato Direttivo e inviato al candidato con lettera raccomandata entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Condizione per l'ammissione è il pagamento della quota di ammissione.

Possono essere "Soci sostenitori" gli ex scouts o ex guide o gli amici degli stessi che condividano i valori

dell'Associazione e si impegnino a versare nei termini concordati con il Comitato Direttivo la quota stabilita dall'Assemblea dei soci.

Possono essere soci "Amici" dell'Associazione gli ex scouts o ex guide o amici degli stessi che condividano i valori dell'Associazione e che versino la quota stabilita dall'Assemblea dei soci.

L'insieme degli "Amici" che abbiano versato quote per un totale in euro corrispondente a quello della quota del Socio sostenitore, potranno nominare un rappresentante comune che avrà gli stessi diritti del Socio sostenitore.

I detti "Soci sostenitori" e "Amici" nel versare la quota o un acconto di essa dovranno indicare i dati per la loro individuazione e si applicherà il terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde, per recesso, per esclusione, o per morte; se persona giuridica, ente morale o fondazione per cessazione e per mancanza del requisito di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 8

L'esclusione del socio, oltre che per i casi stabiliti dalla legge, ha luogo ed è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che:

- non osservi le disposizioni dello Statuto e le delibere dell'Assemblea e/o del Comitato Direttivo legalmente prese;
- danneggi moralmente o materialmente la Società;
- se persona giuridica, ente morale o fondazione modifichi il suo scopo sociale.

Il mancato pagamento di due quote annuali – entro la fine del secondo anno – comporta l'esclusione di diritto del socio.

La delibera di esclusione del socio sarà notificata al soggetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo ogni anno propone all'Assemblea per l'approvazione del bilancio l'importo della quota annuale e di quella di ammissione. L'Assemblea delibera in proposito.

ARTICOLO 10

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle sovvenzioni e dai contributi statali e internazionali, regionali, provinciali e comunali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in relazione alla sua specifica attività;
- c) dalle sovvenzioni e dai contributi che a qualunque titolo venissero assegnati da Enti pubblici o da privati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione dei soci;
- da qualsiasi contributo o liberalità che pervenisse da persone fisiche o da enti pubblici e privati per essere impiegati al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
- da beni acquistati in seguito ad economie di gestione, da eventuali riserve provenienti dai residui attivi di gestione ovvero da beni e attività comunque pervenuti all'Associazione anche a seguito di donazione o lascito testamentario.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è composta dai Soci, iscritti nel relativo libro ed in regola con i pagamenti.

Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta

lettera, fax simile, e-mail, o altro mezzo che assicuri il suo ricevimento, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio oltre che a ciascun membro del Comitato stesso e del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne venga fatta domanda firmata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 12

L'Assemblea delibera sul bilancio al 31 dicembre di ogni anno, sugli indirizzi e direttive dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci.

In caso di impossibilità ad intervenire, i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci che non siano componenti del comitato direttivo o revisori.

Ogni socio non può essere portatore di più di quattro deleghe.

ARTICOLO 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea;

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 15

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste per le Associazioni riconosciute secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del codice civile.

ARTICOLO 16

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto fino ad un massimo di 18 membri che restano in carica tre anni, dei quali cinque designati dalle associazioni scout socie e tredici tra i soci, soci sostenitori, amici di B. - P. Park, finanziatori e volontari.

ARTICOLO 17

Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato.

ARTICOLO 18

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato.

La firma spetta inoltre singolarmente al Vice Presidente.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme devono essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente o da altro membro del Comitato allo scopo delegato.

Il Comitato potrà essere affiancato da un segretariato generale, composto da due o più persone, con compiti esecutivi, contabili e amministrativi da scegliersi fra coloro - anche non soci - disposti ad un'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita.

ARTICOLO 20

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

I Revisori, sia effettivi che supplenti, restano in carica tre anni.

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio verrà devoluto ad analoga associazione di volontariato che condivida i principi ispiratori di B.-P. Park, secondo i dettami della legge vigente.

ARTICOLO 22

Tutte le eventuali controversie in ordine all'ammissione, il recesso e l'esclusione e in genere tra il singolo socio e l'associazione o il Comitato Direttivo sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dai soci, un altro nominato dal Comitato Direttivo e un terzo scelto di comune accordo dai predetti due arbitri; essi giudicano ex bono et aequo senza formalità.

Il loro lodo è inappellabile.